

Ordine dei Giornalisti della Campania
Via S. Maria a Cappella Vecchia 8 b – 80121 Napoli – Tel. 081 - 7642543 –
PEC: odgcampania@legalmail.it
mail: odgcampania@yahoo.it
Sito web: www.odgcampania.it

Regolamento per la procedura interna di segnalazione di comportamenti illeciti (c.d. *Whistleblowing*)

PREMESSA

Gli Ordini Professionali, quali Enti pubblici non economici, debbono necessariamente allinearsi alle Linee Guida della *Transparency International Italia* – Associazione contro la corruzione, in tema di *whistleblowing*, predisponendo una procedura interna volta a disciplinare e regolamentare la segnalazione di illeciti o comportamenti irregolari posti in essere dagli iscritti. Per tale motivo si è proceduto alla redazione del Regolamento interno di cui infra.

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il c.d. *whistleblower*. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Tale disposizione prevede che "*Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all' Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione enella quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli*

articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."

La disposizione prevede quindi:

1. la tutela dell'anonimato;
2. il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
3. la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 *bis* D.Lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione in qualsiasi forma. Il RPC assicurerà la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti. Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile della prevenzione della corruzione, anche per le attività poste in essere in relazione al suo ordinario lavoro d'ufficio, le comunicazioni dovranno essere indirizzate all'ANAC. Come previsto dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di Legge. La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima, in ogni caso il RPC prenderà in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è competente a ricevere (ai sensi dell'art. 1, comma 51 della Legge 6 novembre 2012 , n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della Legge 11 agosto 2014 n. 114) segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In attuazione a queste disposizioni normative l'ANAC ha quindi aperto un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all'Autorità e non alle vie intermedie stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza.

E' perciò istituito un protocollo riservato dell'Autorità , in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente, assicurando la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it

Il dipendente/collaboratore che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione che valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al soggetto che ha operato la discriminazione affinché valuti tempestivamente l'opportunità /necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione, fatta salva la necessità /opportunità di segnalare la discriminazione ad altri organi competenti (ANAC, UPD, Ufficio del contenzioso, Ispettorato della funzione pubblica, OO.SS., Comitato Unico di Garanzia, TAR).

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte della FNCO della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del Regolamento, quest'ultimo deve intendersi eterointegrato dalla disposizione contenuta nella Legge n. 190/2012.

Art. 1 – Definizioni e scopi

1. **Whistleblowing:** - *whistleblower* è letteralmente il “soffiatore di fischiello”- rappresenta uno strumento attraverso cui è possibile segnalare a specifici individui o organismi – ovvero al Responsabile anticorruzione e/o al Consiglio dell’Ordine - una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti iscritti all’Ordine dei Giornalisti. Ha lo scopo di contribuire ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell’etica e della legalità all’interno dell’Ordine, creando un clima di trasparenza e un senso di partecipazione e appartenenza: in sintesi, contrastare la commissione di illeciti e combattere la cultura del silenzio.
2. **Segnalante:** chi è testimone di un illecito, di un reato o di una irregolarità posta in essere da un giornalista e decida di segnalarla. Può essere un soggetto “interno” ovvero un altro giornalista, professionista o pubblicitario, ovvero un soggetto esterno all’Ordine professionale.
3. **Segnalazione:** sta ad indicare la comunicazione del segnalante ed ha ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità commessi da un/una iscritto/a all’Ordine dei Giornalisti.
4. **Segnalato:** è il/la professionista/pubblicista cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione.
5. **Destinatario della segnalazione:** è il soggetto - nel caso che occupa il presente Regolamento sarà la responsabile anticorruzione dell’Ordine dei Giornalisti della Campania o il Consiglio dell’Ordine dei

Giornalisti della Campania - che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni ricevute.

6. **Canali di comunicazioni:** si identificano con le modalità attraverso cui veicolare le segnalazioni.
7. **Ritorsioni:** qualsiasi comportamento, atteggiamento ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, rivolto al segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Art. 2 – Standard di comportamento

1. Gli standard di comportamento che l'Ordine dei Giornalisti della Campania si aspetta dagli iscritti sono riconducibili al rispetto delle norme deontologiche e della disciplina di Legge in materia di attività giornalistica, in ottemperanza della quale tutti gli iscritti operano nell'ambito dell'esercizio dell'attività giornalistica rispettandone le prescrizioni. Il mancato rispetto di tale normativa potrà essere oggetto di segnalazione, laddove abbia comportato un illecito disciplinare o una irregolarità.

Art. 3 – I potenziali soggetti segnalanti

1. Qualsiasi persona che direttamente o indirettamente venga a conoscenza della commissione di un illecito o di un comportamento irregolare può essere latore della stessa agli organi preposti dall'Ordine.
2. Pertanto devono considerarsi soggetti che possono effettuare una segnalazione non solo gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, dunque i professionisti e i pubblicisti, ma anche e soprattutto persone estranee che, per ragioni lavorative o inerenti il loro servizio o la loro funzione, vengano a conoscenza diretta o indiretta di situazioni irregolari o di illeciti.

Art. 4 – L'oggetto della segnalazione

1. Gli eventi meritevoli di segnalazione possono essere:
 - a. Fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità;
 - b. Comportamenti dannosi o pericolosi per l'interesse pubblico;
 - c. Le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o d'immagine all'Ordine professionale di appartenenza;
 - d. Le azioni suscettibili di arrecare un danno all'immagine ed alla *privacy*, oltre che all'onore ed alla reputazione dei cittadini;
 - e. Le azioni poste in essere in violazione delle norme deontologiche, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché di altre disposizioni o procedure interne

all'Ordine e sanzionabili in via disciplinare.

2. Ad ulteriore chiarimento di quanto riportato nel comma precedente, deve intendersi per corruzione quegli atti e comportamenti in cui venga riscontrato l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; in altre parole si tratta di tutte quelle situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
3. Non potranno costituire oggetto di segnalazione le mere "*voci correnti nel pubblico*" o il cd. "*sentito dire*", né le doglianze di carattere prettamente personale del segnalante o sue rivendicazioni o istanze.

Art. 5 – Il contenuto della segnalazione

1. La segnalazione, pena la irricevibilità della stessa da parte dell'Organo preposto, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a. Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
 - b. Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c. Qualora siano conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
 - d. Se note, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
 - e. L'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione. Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati, se accessibili, non coperti da segreto d'ufficio o professionale, né tutelati da diritto all'riservatezza personale; in questo caso sarà onere del segnalante indicarne l'esistenza ed il contenuto nonché la fonte, diretta o indiretta, da cui ne ha avuto conoscenza.
 - f. Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Art. 6 – Le segnalazioni anonime

1. In modo da favorire l'emersione di segnalazioni è previsto che le stesse possano pervenire in forma anonima, ovvero senza che sia possibile identificarne l'autore.
2. Al fine di poter verificare la fondatezza delle segnalazioni anonime queste devono pervenire al Responsabile Anticorruzione e trasparenza in forma cartacea mediante lettera raccomandata.
3. Soltanto le segnalazioni anonime ricevute con le modalità di cui al comma precedente verranno prese in considerazione.
4. In ogni caso, è necessario che le segnalazioni anonime siano adeguatamente circostanziate in modo

tale da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati e, se vi è riferimento a documenti, rispettose di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. f).

5. Per le segnalazioni di tipo anonimo non può essere prevista, come è naturale, alcuna forma di protezione per il soggetto segnalante, rimanendo pertanto chi segnala in forma anonima potenzialmente esposto al rischio di eventuali ritorsioni.

Art. 7 – I destinatari delle segnalazioni

1. Le segnalazioni dovranno tassativamente essere indirizzate all'Ordine, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania o alla Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Ordine.

Art. 8 – I canali per le segnalazioni

Le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

odgcampania@legalmail.it

corrispondente ai destinatari individuati nell'articolo 7 del presente Regolamento.

Le segnalazioni anonime dovranno invece necessariamente essere inviate a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ordine dei Giornalisti della Campania ovvero all'attenzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Ordine al seguente indirizzo:

Via s. Maria a Cappella Vecchia 8/b – 80121 NAPOLI

Art. 9 – Compiti e poteri di chi riceve la segnalazione

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Ordine dei Giornalisti della Campania o il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania investiti da una segnalazione dovranno effettuare un primo screening di ammissibilità della segnalazione, scartando quelle che rappresentino in realtà mere lamentele personali o siano basate su voci correnti nel pubblico e prive di concreta verificabilità ed approfondimento istruttorio.
2. In particolare, dovrà essere valutato:
 - a. Se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'organizzazione un comportamento che pone a rischio la tutela dell'immagine dell'Ordine dei Giornalisti della Campania o metta in pericolo l'immagine, l'onore e la reputazione o la *privacy* dei cittadini e non costituisca una mera lamentela;

- b. Quanto è grave ed urgente il rischio per il Ordine e/o per i terzi;
 - c. Se l'oggetto della segnalazione è già stato in passato valutato dall'Ordine;
 - d. Se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.
3. Se dovesse concretizzarsi quanto previsto alle lettere a) o c) il destinatario della segnalazione procederà all'archiviazione della segnalazione, informando il segnalante.
 4. Ugualmente il destinatario contatterà il segnalante – se noto – qualora ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire ulteriori elementi utili a fine dell'indagine. Il destinatario procederà all'archiviazione se a seguito di tale contatto non emergano elementi ritenuti sufficienti.
 5. Qualora invece il destinatario della segnalazione ritenga di avere sufficienti elementi, si aprirà una successiva fase di indagine approfondita sui fatti oggetto di segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza.
 6. Al fine di svolgere le funzioni di cui al comma precedente i destinatari della segnalazione possono richiedere l'ausilio del Consulente legale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, nonché degli altri Consulenti esterni incaricati.
 7. Nel corso delle indagini si applicano le norme concernenti il procedimento disciplinare in quanto compatibili.
 8. Al termine dell'indagine il destinatario della segnalazione procederà a redigere una relazione finale dell'indagine; laddove nell'indagine il contenuto della segnalazione abbia trovato riscontro si procederà all'apertura di un procedimento disciplinare di competenza degli Organi all'uopo preposti. Nel caso specifico in cui il destinatario della segnalazione sia il Responsabile per la prevenzione della corruzione, quest'ultimo dovrà in questa fase informare il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania di quanto ricevuto in segnalazione.
 9. In ogni caso, l'archiviazione di tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso la relazione conclusiva, dovrà svolgersi in modo tale da evitare l'accesso di terzi alle informazioni e ai documenti.
 10. Il destinatario della segnalazione a seguito della stesura della relazione finale, dovrà informare il segnalante circa l'attività svolta e le determinazioni prese.

Art. 10 – Le tutele per il segnalante

1. I destinatari delle segnalazioni adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza del segnalante, in particolare è garantito che l'identità del segnalante rimanga segreta, salvo i casi in

cui sia la normativa in vigore a richiedere diversamente.

2. E' garantita l'impossibilità di accesso alla segnalazione e all'identità del segnalante da parte del segnalato e di terzi che non siano identificati dall'Ordine quali destinatari delle segnalazioni o quali soggetti deputati alla successiva indagine in merito ai fatti segnalati.
3. L'Ordine tutela il segnalante contro eventuali ritorsioni dovesse subire, mediante appositi procedimenti disciplinari contro iscritti che dovessero porre in essere ritorsioni nei confronti dei segnalanti o con la segnalazione di eventuali comportamenti di questo tipo posti in essere da soggetti non iscritti, alle autorità competenti.

Art. 11 – Le tutele per il segnalato

1. Le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sa essere false ed, in generale, le segnalazioni non devono essere utilizzate come strumento per risolvere mere questioni personali.
2. La segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.
3. Resta impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria. Le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di *Whistleblowing* sono passibili di sanzioni disciplinari.
4. Non è comunque possibile sanzionare disciplinarmente il soggetto segnalato soltanto sulla base di quanto affermato dal segnalante; viceversa dovranno esservi riscontri oggettivi e indagini accurate sui fatti oggetto di segnalazione. Sulla scorta di quanto emerso dalle indagini sarà possibile aprire un procedimento disciplinare "documentale", in cui la fonte della segnalazione rimanga riservata e protetta e rispetto al quale il segnalato potrà difendersi potendo accedere unicamente alla documentazione emersa dalla segnalazione e dalle indagini svolte in precedenza.

Art. 12 – Le sanzioni

1. Con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogabili nei casi di cui agli articoli precedenti, si fa riferimento a quelle previste dalle norme relative ai procedimenti disciplinari.

Art. 13 – Disposizione finale

1. Le modifiche e gli aggiornamenti del presente Regolamento sono approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 10.2023.